



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)

PERIODO 2017 - 2019

CIG: 7069591B0A

INDICE:

		PARTE I - AMMINISTRATIVA
ART.	1	OGGETTO DEL SERVIZIO
ART.	2	DURATA DEL SERVIZIO
ART.	3	IMPORTO DELL'APPALTO
ART.	4	ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	5	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	6	DANNI A TERZI
ART.	7	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	8	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	10	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI
ART.	11	REVISIONE PREZZI
ART.	12	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	13	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUPAPPALTO
ART.	14	INADEMPIENZE E PENALITA'
ART.	15	DIFFIDA AD ADEMPIERE
ART.	16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	18	RECESSO
ART.	19	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	20	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA
ART.	21	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	22	CONTROVERSIE
ART.	23	PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto i servizi relativi agli interventi di:

- derattizzazione preventiva;
- disinfestazione larvicida preventiva;
- disinfestazione a richiesta;
- emergenza sanitaria;

e campagne di sensibilizzazione come dettagliatamente descritto nella parte II - Capitolato Tecnico.

ART 2. - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi decorrerà dal giorno di consegna del servizio e durerà fino al 31.12.2019. La Ditta aggiudicataria avrà, tuttavia, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando il Comune di Mogliano Veneto non avrà provveduto a completare le procedure di affidamento della nuova gara.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il presunto valore complessivo per il periodo viene fissato in Euro 61.885,24 (IVA esclusa) di cui Euro 1.000,00 per oneri da rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad Euro 74.262,29.= IVA esclusa (comprensivo di quanto previsto all'art. 106, commi 12 del D. Lgs. 50/2016 - art. 10 del capitolato tecnico).

L'importo dell'appalto potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione come previsto all'art. 10 del capitolato tecnico.

ART. 4 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- ✓ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 8;
- ✓ dopo la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 7;

ART. 5 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunicherà alla ditta aggiudicataria il luogo ed il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L'Amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione del deposito cauzionale presentato nel caso in

cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà da apposito atto. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'impresa. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della ditta aggiudicataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla ditta aggiudicataria verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giorni dalla consegna, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento/PEC inviata alla ditta aggiudicataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 6 - DANNI A TERZI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le precauzioni e le cautela nell'uso di insetticidi e di tutte le sostanze chimiche o biologiche utilizzate nell'espletamento dell'attività, onde evitare il verificarsi (anche a tempi lunghi per accumulo) di danni a persone, animali o a cose.

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando il Comune interessato da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

La suddetta copertura assicurativa, stipulata con compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione all'Amministrazione Comunale nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa. Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Impresa.

Copia della polizza di seguito indicata dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio stesso, pena la risoluzione del contratto e comunque la revoca dell'aggiudicazione.

Caratteristiche POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o Prestatori d'opera (RCO) dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a Euro 3.000.000,00. Resta inteso che la garanzia dovrà essere estesa alle eventuali responsabilità di soggetti terzi di cui la ditta aggiudicataria potrà avvalersi a qualsiasi titolo nel conseguimento del fine previsto dall'appalto.

La polizza dovrà, altresì, riportare apposita clausola di efficacia per la preparazione, conservazione, trasporto ed utilizzo di tutti i prodotti impiegati per l'attività oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta aggiudicataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire per la durata del contratto una cauzione definitiva fissata nella misura indicata dall'art. 103, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fidejussoria è prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, emessa da un istituto autorizzato, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione di penali (art. 20 del presente capitolato) o per risarcire il danno che l'Amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso per le prestazioni oggetto d'appalto verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura trimestrale in cui devono essere specificati quantità e tipologia dei servizi eseguiti.

Il ribasso percentuale offerto in sede di offerta verrà pertanto applicato su ciascuna prestazione oggetto del contratto, salvo i servizi a richiesta (art. 3 del Capitolato Speciale - Parte tecnica).

La fattura dovrà:

1. essere intestata al Comune di Mogliano Veneto - Piazza Caduti n. 8 - (C.F. 00565860269 - P.I. 00476370267),
2. indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento;
3. riportare il codice CIG;
4. riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
5. indicare la dicitura *“Iva da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”*, in quanto per effetto dello “split payment” l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore;
6. riportare gli estremi della determinazione del responsabile di area di affidamento del servizio
(data e numero cronologico) e relativo numero di impegno contabile.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa;
- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli Enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

I singoli prezzi potranno essere aggiornati, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta dell'aggiudicatario, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 12 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune di Castel Franco Veneto non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da

esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di cui al presente Capitolato sono previste le seguenti sanzioni e penalità in funzione delle specifiche inadempienze o anomale prestazioni:

DESCRIZIONE VIOLAZIONE		PENALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE
1	Mancata consegna della scheda di servizio entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello di conclusione dell'intervento di disinfestazione/derattizzazione	€ 400,00
2	Mancata trasmissione del programma di intervento mensile (oltre il mese successivo a quello di riferimento)	€ 400,00
3	Mancata comunicazione della variazione di calendario di intervento (per ogni infrazione)	€ 250,00
4	Ritardo nell'esecuzione di un intervento di disinfestazione programmato (per ogni giorno di ritardo non giustificato oltre i cinque giorni lavorativi)	€ 100,00
5	Inefficacia degli interventi verificati con i controlli	€ 400,00
6	Impiego di biocidi non previsti nel contratto o comunque con ad essi equiparati (per ogni infrazione accerata)	€ 300,00
7	Presenza di personale non adeguatamente formato (per ogni infrazione rilevata)	€ 300,00
8	Mancata rintracciabilità del personale di riferimento in caso di necessità	€ 200,00

Nel caso in cui si rilevi **per la terza volta** l'inosservanza, anche non consecutiva, di uno dei punti sopra esposti, nell'ambito di una annualità, **si raddoppia** la penalità/sanzione sopra prevista.

La risoluzione del contratto potrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale dopo dieci giorni non consecutivi di mancata (riscontrata e denunciata) esecuzione del servizio nel corso di una stessa annualità, ovvero in caso di parziale esecuzione dello stesso, per responsabilità imputabile

esclusivamente alla ditta, ed indipendentemente dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione.

Nel caso di ritardo di oltre dieci giorni nell'avvio dei servizi a seguito di consegna degli stessi, per l'eventuale risoluzione del contratto trova applicazione il precedente art. 5 (consegna del servizio).

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l'Amministrazione potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell'impresa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con pec, lettera raccomandata a.r. o telegramma o fax. Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di **dieci** giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

ART. 15 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o a regola d'arte l'amministrazione provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese a carico della ditta inadempiente.

L'invio di due diffide ai sensi del presente articolo nel corso dell'esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto nelle disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 Codice Civile;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta aggiudicataria del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;

- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio concesso in appalto;
- cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenuate, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 19 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il

soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 20 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 21 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'appaltatore, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve eleggere il suo domicilio. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede legale dell'impresa.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE

La ditta affidataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", approvato dal Comune di Mogliano Veneto con deliberazione di G.C. n. 305 del 06.12.2016 e, in particolare:

- il divieto di subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta in gara;
- di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le seguenti clausole:
 - Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il _____ dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Treviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 - Clausola n. 3: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede: a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Treviso - le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia; b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.
 - Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Inoltre, si impegna ed è consapevole dell'impegno della stazione appaltante a quanto di seguito indicato, pena la risoluzione del contratto alle condizioni stabilite all'art. 4 del Protocollo:

- “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

“La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- ✓ dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ dal D.Lgs. 50/2016;
- ✓ dal Codice Civile
- ✓ dalle vigenti Linee Guida della Regione Veneto per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione;
- ✓ da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia;
- ✓ dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sia regionale che provinciale.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	REVISIONE PREZZI
ART.	INADEMPIENZE E PENALITA'
ART.	DIFFIDA AD ADEMPIERE
ART.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	RECESSO
ART.	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	CONTROVERSIE